


AMBITO N12

Comune capofila Pozzuoli

POZZUOLI




BACOLI



MONTE DI PROCIDA



REGOLAMENTO DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI



CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Principi

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali previsti dal Piano di Zona dell'Ambito N 12 (Pozzuoli, Bacoli e Monte Di Procida), tenuto conto delle norme costituzionali, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e della vigente normativa regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, L. R. 11/07.

Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito N 12 si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a. l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- b. il sostegno all'istituzione familiare, come definita dalla carta costituzionale, valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- c. la libertà di scelta fra le prestazioni analoghe (aventi le stesse finalità) erogabili;
- d. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- e. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione, nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione.
- f. l'uguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- g. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- h. la valorizzazione e il rispetto tra le diverse culture.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi


Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazione di bisogno e di emarginazione;
- b. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- c. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, emarginati a rischio di emarginazione;
- d. favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- e. promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio;
- f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo perseguendo l'obiettivo della permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Art. 3 – Riferimenti normativi

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare, il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;



- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. In particolare: art.12¹;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18 lett. e 25², L. R. 11/07;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare art.128³;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, Normativa ISEE, Pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87)

Art. 4 - Destinatari

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato i cittadini residenti nei tre Comuni dell’Ambito N12 e, nel rispetto degli accordi internazionali, anche i profughi, gli stranieri e gli apolidi con impedimenti temporanei o permanenti di natura sociale, fisica, psichica, senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, età, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali.

Possono accedere, gratuitamente, agli interventi e/o ai servizi sociali previsti dal I Piano di Zona del III P.S.R. i nuclei familiari privi di reddito, o comunque che hanno un reddito inferiore ad € **5.000,00 ISEE**.

Possono altresì accedere agli interventi e/o ai servizi sociali previsti dal I Piano di Zona del III P.S.R. i nuclei familiari che hanno un reddito superiore alla soglia di euro **5.000,00 ISEE**, previa compartecipazione al costo del servizio secondo la seguente griglia:

	Fasce ISEE	Percentuale di compartecipazione al costo sostenuto dall’Ente
Reddito ISEE	da € 5.001,00 a € 8.000,00	10%
	da € 8.001,00 a € 11.000,00	20%
	da € 11.001,00 a € 15.000,00	30%
	da € 15.001,00 a € 20.000,00	50%
	da € 20.001,00 a € 25.000,00	75%
	€ 25.001,00	100%

Relativamente ai servizi socio sanitari si rimanda al “Regolamento di accesso e compartecipazione alla spesa per la fruizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Socio-Sanitaria”.

¹ Legge 7 agosto 1990, n. 241

▪ Art. 12: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

² Legge 8 novembre 2000, n. 328,

▪ Art. 2: “I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all’articolo 18”;

▪ Art. 6: “ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2, ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi”;

³ Il Decreto Legislativo n. 112/1998

Ha definito i servizi sociali “tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona”, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.



Art. 5 - Accesso Prioritario

I destinatari del presente regolamento, che hanno accesso prioritario, in un'ottica insieme di prevenzione e di sostegno, sono quelli:

- che si trovano in condizione di povertà o con limitato reddito;
- sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali (detenuti e post detenuti)
- vedove/i

Art. 6 - Aree d'intervento

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi e alle prestazioni previste nel vigente Piano di Zona, riferite alle seguenti Aree d'intervento e per ogni Area ai seguenti servizi:

<i>Area Infanzia e Adolescenza:</i>	Family Care - Centri Polifunzionali Diurni;
<i>Area Responsabilità Familiari:</i>	Centro per le Famiglie - Affidamento di minori a strutture residenziali e semiresidenziali;
<i>Area Contrasto alla povertà:</i>	Misure di accompagnamento per i bisogni complessi;
<i>Area Persone Anziane:</i>	Ricoveri in case di riposo; Assistenza domiciliare SAD
<i>Area Persone Disabili:</i>	Centro sociale Polifunzionale;

nonché agli altri servizi che potranno essere attivati a seguito di disposizioni legislative, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge, per i quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del richiedente.

Art. 7 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Il donatario, ai sensi dell'art. 437 del codice civile, è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante.

Ove i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà, comunque, in via surrogatoria, con un contributo straordinario verso il richiedente per superare lo stato d'emergenza.

Il Comune si riserva nei confronti degli obbligati per legge, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 8 - Criteri per la determinazione della situazione economica

Ai fini dell'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui al presente regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica e l'individuazione della situazione economica equivalente.



Art. 9 - Modalità della presentazione della domanda e istruttoria

Per l'ammissione alle prestazioni ed ai servizi sociali, previsti dal presente regolamento, occorre indirizzare apposita domanda all'Ambito territoriale N12 e presentata presso i Servizi Sociali territoriali, dov'è reperibile anche la modulistica da utilizzare.

L'istruttoria è esperita dal Servizio Sociale di competenza territoriale, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze nella piena aderenza del contesto socio-ambientale di appartenenza dei richiedenti l'intervento.

Entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda il responsabile del procedimento all'uopo individuato provvede a formalizzare l'accoglimento o il rigetto della stessa, comunicando tempestivamente e formalmente all'interessato l'esito del procedimento, provvedendo altresì a demandare al Responsabile della gestione del fondo FUA la liquidazione del beneficio e/o della misura di accompagnamento

Art. 10 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale professionale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all'ente locale.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Ai fruitori del servizio verrà resa l'informativa di cui all'art. 10 L. 675/96 (legge privacy)

Art. 11 - Controlli


Ai fini della verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata, l'Ambito territoriale effettua:

- controllo puntuale (su singoli casi, sollecitati dal ragionevole dubbio sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione);
- controllo a campione che interessa almeno il 10% delle prestazioni agevolate concesse, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti dell'Amministrazione pubblica. A tal fine, l'Ambito territoriale N 12, anche attraverso i Comuni afferenti, e il Ministero delle finanze definiscono, con apposita convenzione comune i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati. Tale convenzione è finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni dell'Anagrafe tributaria.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Referente del Distretto Sociale, può contattare il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, o i soggetti non forniscano entro i termini loro assegnati i chiarimenti necessari, l'Ambito territoriale N 12 procede immediatamente alla revoca del beneficio concesso ed al recupero delle somme indebitamente percepite.

Nel caso venga riscontrata, nella dichiarazione non veritiera, la sussistenza di uno degli illeciti previsti dal DPR 445/2000, il Referente del Distretto Sociale, segnala il fatto all'Autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 109/98 il Referente del Distretto Sociale comunica inoltre al Ministero delle Finanze i nominativi dei componenti i nuclei familiari dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della



loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità ed i criteri selettivi stabiliti dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento

Art. 12 - Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione e/o dalla Provincia, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, indipendentemente dalla modifica formale del presente regolamento.

CAPO II

INSERIMENTO MINORI E ANZIANI IN SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art. 13 - Minori


L'Ambito territoriale N12 assiste, anche a norma dell'art. 403 del c.c., mediante inserimento presso strutture residenziali o semi-residenziali, con spese a carico del fondo FUA, i minori appartenenti a famiglie residenti nei Comuni componenti l'Ambito territoriale N 12 che si trovano in situazioni di disagio socio-ambientale e che richiedono adeguate misure, quali:

- a) Allontanamento dal nucleo familiare e collocazione in apposite strutture residenziali.
- b) Progetto di sostegno alle competenze genitoriali e collocazione in strutture a regime semi-residenziali.
- c) Interventi di Affidamento intra-familiari ed extrafamiliari, che sono disciplinati dall'apposito regolamento dell'Ambito territoriale N 12.

Le misure di interventi a favore dei minori innanzi descritte vengono proposte dai Servizi Sociali Professionali dei Comuni dell'Ambito, attraverso le assistenti sociali competenti territorialmente, che redigono appositi progetti ed elaborano l'articolazione degli interventi, provvedendo a comunicare al Tribunale Per i Minorenni di Napoli e al Giudice Tutelare Territoriale, per le rispettive competenze.

Ai sensi della normativa vigente si chiede la compartecipazione economica alla spesa, ai fini dell'attuazione dell'intervento elaborato, fermo restando che, per i casi che richiedono l'applicazione dell'art 403 del c.c., si procederà a garantire l'intervento, riservandosi apposite azioni di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge che saranno tenuti a provvedere alla compartecipazione del costo sostenuto dall'Ente come da tabella sotto riportata:

	Fasce ISEE	Percentuale di compartecipazione al costo sostenuto dall'Ente
Reddito ISEE	da € 5.001,00 a € 8.000,00	10%
	da € 8.001,00 a € 11.000,00	20%
	da € 11.001,00 a € 15.000,00	30%
	da € 15.001,00 a € 20.000,00	50%
	da € 20.001,00 a € 25.000,00	75%
	€ 25.001,00	100%



Art. 14 - Anziani

Nel caso di persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti che necessitano di prestazioni non attuabili a domicilio, l'inserimento tiene conto delle finalità di cura e recupero degli stessi. L'inserimento è attuato prevalentemente presso le strutture socio-sanitarie, secondo le modalità previste dal Regolamento di Compartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie dell'Ambito territoriale N 12.

Per gli anziani ultrasessantenni che vivono in uno stato di abbandono o che, comunque, non siano autosufficienti e non abbiano parenti in grado di provvedere al loro accudimento, qualora l'anziano ne faccia richiesta, il Comune territorialmente competente contribuisce alle spese di degenza presso strutture sociali, solo nel caso in cui l'anziano non sia in grado di far fronte, con il proprio reddito, con il patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché con la contribuzione dei parenti obbligati per legge agli alimenti in rapporto alla loro condizione socio-economica.

Il Comune territorialmente competente provvede al pagamento dell'intera retta per gli anziani privi di reddito e/o con ISEE pari a zero.

In altri casi l'anziano dovrà provvedere a versare direttamente alla struttura:

- l'80 % della propria pensione o altro reddito trattenendo il 20% per le esigenze personali
- l'eventuale indennità di accompagnamento

L'eventuale differenza sarà integrata con le risorse del FUA.

Il Servizio Sociale Professionale potrà accettare la richiesta d'ammissione a tale prestazione anche per persone di età inferiore agli anni sessantacinque, bisognevoli di tale prestazione per particolari condizioni di emarginazione ed incapacità.

CAPO III. OBBLIGHI PER LEGGE

Art. 15 - Intervento degli obbligati per legge

- Nel caso in cui esistano, ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile, obbligati per legge al mantenimento del richiedente, al fine dell'ottenimento della partecipazione alla spesa della prestazione da parte del Comune territorialmente competente, i medesimi sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva unica e/o l'attestazione ISEE di D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, Normativa ISEE, Pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), ai fini dell'accertamento della facoltà economica per provvedere alla medesima prestazione senza l'intervento pubblico. Qualora l'indicatore ISEE degli obbligati superi la soglia di accesso alla prestazione, tutti gli obbligati per legge saranno tenuti a provvedere alla compartecipazione del costo della prestazione come da tabella sotto riportata:

	Fasce ISEE	Percentuale di compartecipazione al costo sostenuto dall'Ente
Reddito ISEE	da € 5.001,00 a € 8.000,00	10%
	da € 8.001,00 a € 11.000,00	20%
	da € 11.001,00 a € 15.000,00	30%
	da € 15.001,00 a € 20.000,00	50%
	da € 20.001,00 a € 25.000,00	75%
	€ 25.001,00	100%



Art. 16 - Entrata in vigore e norma finale

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'ultima delibera consiliare di approvazione da parte dei Comuni componenti l'Ambito territoriale N 12

L'anno 2016 il giorno 10 del mese di novembre presso la Sede del Comune di Pozzuoli, capofila dell'Ambito Territoriale N12, sito in Via Tito Livio, è stato approvato il presente regolamento con delibera n. 9 del Coordinamento Istituzionale.

Il Presidente del Coordinamento istituzionale

Assessore Dr.ssa Lydia De Simone

